



Comune di Falerone

Piazza della Concordia, nr. 6 - 63837
FALERONE - Provincia di Fermo
Tel. 0734.710750 – Fax 0734.710751

Codice. Fiscale 81001750447
Partita IVA 00370580441
www.comunefalerone.it
e-mail: protocollo@comunefalerone.it
PEC: protocollo.comune.falerone@emarche.it

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE

ORDINANZA N. 76 DEL 28-12-2020

Oggetto:

**DIVIETO UTILIZZO PETARDI- FUOCHI D'ARTIFICIO E SPRAY URTICANTI DAL
30.12.2020 AL 06.01.2021**

Premesso che:

- che ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito;
- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale dovuti oltre che per l'inquinamento acustico anche per l'aumento di polveri sottili nell'aria;
- che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte dei minori;

Dato atto:

- Che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, ed a cui hanno fatto seguito proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;
- Che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- Che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;
- Che se da un lato occorre un'azione preventiva in ordine all'impiego di questi dispositivi pirotecnici da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali, per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, espressioni di cultura e arte universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari, per i quali è comunque necessaria preventiva autorizzazione ex art. 57 TULPS;

Preso atto altresì dei recenti eventi drammatici che hanno colpito la nostra Regione per l'uso incontrollato ed incauto di strumenti di autodifesa in luoghi non consoni;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi;

Considerato che nel DPCM del 3/12/2020 e nell'ultimo Decreto Legge del 18/12/20 n. 172, al fine di fronteggiare i rischi sanitari legati alla diffusione del contagio da Covid-19 durante le festività natalizie e di fine anno, sono state istituite:

-la zona rossa per i giorni 24,25,26,27,31 dicembre 2020 e 1,2,3,5,6 gennaio 2021;

-la zona arancione per quanto attiene i giorni 28,29,30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, decretando il conseguente divieto degli spostamenti e il coprifuoco dalle ore 22,00 alle 5,00 del mattino seguente e dalle ore 22,00 del 31/12/2020 alle 07,00 dell'1/01/2021;

Considerato inoltre che la perdurante epidemia sta determinando una notevole crisi sotto il profilo sanitario ed economico causando decine di migliaia di decessi, chiusure di attività commerciali e produttive con conseguenti preoccupanti perdite di lavoro;

Rilevato pertanto urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l'uso di:

-petardi, botti, e fuochi d'artifici pirotecnici di qualsiasi tipologia, nelle aree pubbliche del territorio comunale con particolare attenzione alle aree a rischio di propagazione incendi, nei pressi di scuole, luoghi di culto, monumenti ed edifici di valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica ambientale, con particolare attenzione alla salvaguardia dei bambini ed altri soggetti deboli che dovranno essere sempre tenuti a debita distanza;

- strumenti di autodifesa (spray urticanti) in luoghi pubblici ed in luoghi privati aperti al pubblico;

Visti:

- L'art. 54, c.4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti a tutela dell'ordine e della sicurezza urbana, informandone preventivamente il Prefetto della Provincia di Fermo;

-L'art. 57 del T.U.L.P.S.;

-La Legge 689/1981;

-D.Lgs.n. 123 del 29/07/2015;

-D.Lgs. n. 1 del 07/01/2016;

ORDINA

1.Il divieto di: accensione e lanci di fuochi d'artificio, esplosione di petardi, scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici su tutto il territorio del Comune di Falerone.

2.Il divieto di raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque un pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro.

3.Il divieto di utilizzo di strumenti di autodifesa (spray urticanti) in luoghi pubblici ed in luoghi privati aperti al pubblico;

4.Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti.

I divieti e le prescrizioni indicati nella presente ordinanza hanno effetto **dal 30 dicembre 2020 a tutto il 06 gennaio 2021.**

Le violazioni alla presente ordinanza comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 50,00 ad Euro 500,00, nonché il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81 e s.m.i e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 della predetta legge.

Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R Regionale entro 60 giorni dalla notifica o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità ed inserita sul sito internet del Comune di Falerone e trasmessa a:

- Prefettura di Fermo

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.76 del 28-12-2020 COMUNE DI FALERONE

- Questura di Fermo
- Polizia Locale
- Guardia di Finanza di Fermo
- Stazione Carabinieri Falerone
- VV.FF di Fermo

F.to Il Sindaco
Armando Altini